I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 577/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 1913/92 recanti modalità d'applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento dei prodotti del settore delle carni bovine nelle isole Canarie, da un lato, e nelle Azzorre e a Madera, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/94 [5], ha fissato nell'allegato II gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/94, ha fissato nell'allegato II gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità;

considerando che, per conservare la quota di mercato dei prodotti di origine comunitaria nell'approvvigionamento delle isole Canarie, è opportuno istituire un aiuto più elevato per le preparazioni fabbricate sotto controllo e subordinarne la concessione alla presentazione di un attestato che comprova che le preparazioni in esame sono state fabbricate nel rispetto di modalità di controllo equivalenti a quelle previste per la fabbricazione sotto controllo doganale;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati nel settore in oggetto e, in particolare, ai corsi e ai prezzi di detti prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare come indicato in allegato gli importi dell'aiuto all'approvvigionamento dei prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie, da un lato, e Madera, dall'altro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1912/92 sono aggiunti i seguenti commi:

« Tuttavia, per le preparazioni di cui ai codici NC 1602 50 10 (120, 140, 160 e 170), 1602 50 31 (125, 135, 325 e 335) e 1602 50 39 (125, 135, 325 e 335),

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.
(5) GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 35.
(6) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.

fabbricate secondo un regime di controllo che presenti le stesse garanzie di serietà del controllo doganale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'aiuto applicabile è fissato nell'allegato II bis.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla presentazione di un attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro speditore, che garantisce che le merci sono state fabbricate in uno stabilimento all'uopo riconosciuto.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio dell'attestato, nonché un modello dello stesso.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

« ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto (in ECU/100 kg peso netto)
0201 10 00 110 (1)	73
0201 10 00 120	55
0201 10 00 130 (1)	99
0201 10 00 140	75
0201 20 20 110 (1)	99
0201 20 20 120	75
0201 20 30 110 (1)	73
0201 20 30 120	55
0201 20 50 110 (1)	124,50
0201 20 50 120	95
0201 20 50 130 (1)	73
0201 20 50 140	55
0201 20 90 700	55
0201 30 00 100 (2)	178,50
0201 30 00 150 (6)	107,50
0201 30 00 190 (6)	72
0202 10 00 100	48,50
0202 10 00 900	65,50
0202 20 10 000	65,50
0202 20 30 000	48,50
0202 20 50 100	82,50
0202 20 50 900	48,50
0202 20 90 100	48,50
0202 30 90 400 (6)	93
0202 30 90 500 (6)	62,50
1602 50 10 190	46
1602 50 10 240	20
1602 50 10 260	16
1602 50 10 280	10
1602 50 31 195	34
1602 50 31 395	34
1602 50 39 195	34
1602 50 39 395	34
1602 50 39 495	34
1602 50 39 505	34
1602 50 39 595	34
1602 50 39 615	34
1602 50 39 625	15
1602 50 39 705	20
1602 50 39 805	16
1602 50 39 905	10
1602 50 80 195	34
1602 50 80 395	34
1602 50 80 495	34
1602 50 80 505	34
1602 50 80 515	15
1602 50 80 595	34
1602 50 80 615	34
1602 50 80 625	15
1602 50 80 705	20
1602 50 80 805	16
1602 50 80 905	10

N.B.: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93 (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1).

ALLEGATO II bis

Aiuti concessi per taluni prodotti trasformati di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto (in ECU/100 kg peso netto)
1602 50 10 120	97,50
1602 50 10 140	86,50
1602 50 10 160	69,50
1602 50 10 170	46,00
1602 50 31 125	110,00
1602 50 31 135	69,50
1602 50 31 325	98,00
1602 50 31 335	62,00
1602 50 39 125	110,00
1602 50 39 135	69,50
1602 50 39 325	98,00
1602 50 39 335	62,00 »

ALLEGATO II

« *ALLEGATO II*

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto (in ECU/100 kg peso netto)
0201 10 00 110 (1)	73
0201 10 00 120	55
0201 10 00 130 (1)	99
0201 10 00 140	75
0201 20 20 110 (1)	99
0201 20 20 120	75
0201 20 30 110 (1)	73
0201 20 30 120	55
0201 20 50 110 (1)	124,5
0201 20 50 120	95
0201 20 50 130 (1)	73
0201 20 50 140	55
0201 20 90 700	55
0201 30 00 100 (2)	178,5
0201 30 00 150 (6)	107,5
0201 30 00 190 (6)	72
0202 10 00 100	55
0202 10 00 900	75
0202 20 10 000	75
0202 20 30 000	55
0202 20 50 100	95
0202 20 50 900	55
0202 20 90 100	55
0202 30 90 400 (6)	107,5
0202 30 90 500 (6)	72

N.B.: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93 (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, p. 1). »